

19/53/CR8bis/C13

**NUOVA PROPOSTA NORMATIVA RIGUARDANTE IL PERSONALE
DEGLI ENTI TERRITORIALI COINVOLTI DALLO STATO DI
EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DELL'8/11/2018, CHE MODIFICA LA PRECEDENTE
PROPOSTA APPROVATA DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI
NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 2019**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato la seguente proposta di emendamento.

Roma, 21 marzo 2019

Art. XXX.

**Disposizioni emergenziali concernenti il personale degli Enti territoriali
coinvolti dallo stato di emergenza di cui alla deliberazione
del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018**

1. Per far fronte alle necessità operative ed organizzative connesse con l'attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del _____, le Regioni sono autorizzate ad accantonare un fondo, nell'ambito delle risorse di cui ai citati Decreti, nella misura massima del 2% del totale delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità.
2. All'accantonamento di cui al comma 1 le Regioni provvedono, per ciascuna annualità, nell'ambito di uno o di ciascuno dei piani previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 e _____;
3. Con le risorse di cui ai precedenti commi, le Regioni interessate, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, le Città metropolitane, i Comuni e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza territorialmente competente, possono assumere, nell'anno 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale e non rinnovabile, ulteriori unità di personale da impiegare nelle proprie strutture di protezione civile e di supporto all'emergenza per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse autorizzate dal citato decreto, entro il limite delle risorse finanziarie di cui al comma 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'*articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'articolo 1, commi 557, 557quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma , del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.*
4. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto ai sensi del comma 3 mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo

determinato, attesa la preminenza dell'interesse pubblico connesso con l'attuazione degli interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e l'aumento della resilienza di cui al presente articolo. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 3 possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.

5. Le risorse di cui al presente articolo possono essere altresì utilizzate dalle Regioni, sempre nel limite di cui al comma 1, anche per finanziare le misure di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 558/2018 e dell'art. 4 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 559/2018 che, con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile possono essere prorogate per l'intera durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018.
6. Per le finalità di cui ai commi 3 e 5, le amministrazioni ivi indicate possono provvedere anche con risorse proprie ed oltre il limite di cui al comma 1.
7. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi del commissario delegato, per le finalità già autorizzate.